

# PROVINCIA DI RIMINI

Via Dario Campana, 64  
- 47922 RIMINI (RN) -

## VARIANTE URBANISTICA PROCEDIMENTO UNICO EX ART. 53 DELLA L.R. N. 24/2017

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PONTE  
AL KM 0+900 DELLA SP 69 BIS ROCCA PRATIFFI  
COMUNI DI PENNABILLI (RN) E SANT'AGATA FELTRIA (RN)



## RELAZIONE GENERALE

# 01

*RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO*  
Titolare di P.O. Servizio Infrastrutture viarie  
Ing. Giovannino Vittori

*DIRIGENTE DELL'AREA POLITICHE DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI*  
Ing. Fausto Sanguanini

*ASSISTENTE AL RUP*  
Funzionario del servizio infrastrutture viarie  
Ing. Cataldo Todaro

*ASSISTENTE AL RUP*  
Ing. Sanzio Sammarini

*PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI*  
GOSTOLI studio associato  
Ing. Alessandro Gostoli

*COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  
ED ESECUZIONE*  
GOSTOLI studio associato  
Ing. Alessandro Gostoli

*GEOLOGO*  
GEOTECO  
Geol. Fabio Fabbri

*RILIEVO TOPOGRAFICO*  
SE.TE.C Informatica  
Geom. Massimo Conficconi

**Sommario:**

0.	Premessa .....	pag.	3
1.	Ubicazione dell'intervento e inquadramento territoriale .....	pag.	4
2.	Descrizione sintetica del progetto .....	pag.	7
3.	Oggetto e contenuti della variante urbanistica.....	pag.	10
3.1	Comune di Pennabilli .....	pag.	10
3.1.1	Piano Regolatore Generale – Variante Generale 2007 .....	pag.	11
3.1.2	Apposizione di vincoli espropriativi .....	pag.	15
3.1.3	Piano di classificazione acustica.....	pag.	16
3.2	Comune di Sant'Agata Feltria .....	pag.	17
3.2.1	Piano Regolatore Generale .....	pag.	17
3.2.2	Apposizione di vincoli espropriativi .....	pag.	25
3.2.3	Piano di classificazione acustica .....	pag.	26
4	Verifica di conformità alla pianificazione sovraordinata e di settore .....	pag.	27
4.1	Piano stralcio di bacino Marecchia-Conca .....	pag.	27
4.2	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP 2007 Variante 2012 .....	pag.	29
4.3	Piano Territoriale di Area Vasta della Provincia di Rimini – PTAV adottato .....	pag.	35
4.4	Piano Aria Integrato Regionale – PAIR 2020 .....	pag.	36
4.5	Misure generali e specifiche di conservazione dei siti natura 2000.....	pag.	37

## 0 PREMESSA

---

L'articolo 53 della Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24 disciplina il "Procedimento Unico" volto all'approvazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico per la realizzazione delle quali si renda necessario provvedere all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, nonché alla localizzazione delle stesse in quanto non previste negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti e all'eventuale approvazione di variante urbanistica.

A norma della citata legge regionale, l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo dell'opera, secondo le modalità ed i contenuti da quella disciplinati, consente inoltre l'acquisizione di tutte le intese, autorizzazioni, concessioni, pareri, consensi e nulla osta, comunque denominati.

L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2018, della nuova Legge Urbanistica Regionale n. 24/2017, ha avviato un processo di innovazione della strumentazione urbanistica prevedendo all'articolo 3 che i Comuni avviino entro 4 anni dall'entrata in vigore della legge, il processo di adeguamento della strumentazione urbanistica alla nuova disciplina, e lo concludano entro i due anni successivi.

Al fine di garantire la tempestiva attuazione della nuova disciplina e al contempo garantire l'attuazione di interventi di interesse pubblico, l'articolo 4 della LR 24/2017 riconosce ai Comuni la facoltà, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale, ed anche successivamente alla conclusione, il 1° gennaio 2022, della prima fase transitoria, di apportare varianti alla pianificazione vigente per quanto attiene, nella fattispecie, i procedimenti unici disciplinati dall'art.53 della LR 24/2017.

Sulla materia interviene l'Atto di Coordinamento approvato con DGR n.1956 del 22/11/2021 ribadendo il permanere, anche dopo il termine perentorio del 1° gennaio 2022, della possibilità in capo agli enti di approvare varianti urbanistiche nell'ambito dei procedimenti unici disciplinati dall'art.53 della LR 24/2017, ed evidenziando che *"... i procedimenti unici (tra cui quello previsto dall'art. 53 (...)) costituiscono procedimenti speciali che comportano, tra l'altro, l'effetto di localizzazione dei progetti approvati, in variante alla pianificazione urbanistica vigente. In questi, come in tutti i procedimenti localizzativi fondati sulla valutazione e approvazione di un progetto (definitivo o esecutivo) di un'opera o intervento, la conclusione favorevole del procedimento comporta, infatti, la conformazione della pianificazione urbanistica vigente al progetto approvato. In ragione dell'interesse pubblico che la legge riconosce alla realizzazione delle opere o interventi che ne sono oggetto, i procedimenti speciali fin qui richiamati costituiscono dunque un'eccezione alle ordinarie modalità di programmazione territoriale e urbanistica delle trasformazioni del suolo"*.

Il quadro normativo brevemente richiamato, integrato dai contenuti dell'Atto di Coordinamento approvato con DGR n. 1577 del 08/07/2024, rappresenta il riferimento disciplinare del procedimento unico ex art. 53 della LR 24/2017 di approvazione del progetto **SP69BIS "ROCCA PATRIFI" - INTERVENTO DI PARZIALE SISTEMAZIONE PONTE AL KM 0+900 COMPLETAMENTO INTERVENTO RIFACIMENTO PONTE LOCALITÀ PONTE MESSA**

La presente variante è di natura sostanzialmente **cartografica** essendo relativa alla realizzazione di un nuovo ponte in località Ponte Messa in sostituzione dell'attuale ponte al km 0+900 della Sp 69 "Rocca Pratiffi" che sarà demolito.

L'apparato normativo predisposto (Elab. 02 Norme tecniche di Variante) assume un mero richiamo alla localizzazione dell'opera ed ai riferimenti autorizzativi del progetto/procedimento.




## 1. UBICAZIONE DELL'INTERVENTO E INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il presente procedimento unico, ex art.53 della L.R. 24/2017 è volto all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica ed esecutivo che prevede la realizzazione di un nuovo ponte in località ponte Messa lungo la SP69 BIS "ROCCA PRATIFFI" in sostituzione di ponte esistente da demolire, che attraversa il fiume Marecchia e collega i comuni di Sant'Agata Feltria e Pennabilli.

L'intervento interessa aree ricomprese nel territorio dei due comuni, così come rappresentato nella documentazione progettuale depositata.


Al fine di regolare la realizzazione e gestione dell'opera, i Comuni di Sant'Agata Feltria e Pennabilli definiranno un Accordo ai sensi dell'art.15 della Legge 241/1990 da sottoporre all'approvazione delle rispettive Giunte Comunali e sottoscrivere dalle parti.




L'ambito d'intervento risulta particolarmente delicato sotto il profilo ambientale e paesaggistico. L'area è infatti caratterizzata da numerose tutele derivanti dal pregio naturalistico e geomorfologico del sito, prima tra tutte quella derivante dall'essere ricompresa e qualificata come zona SIC-ZPS denominata "IT 4090005 Fiume Marecchia a Ponte Messa".



Il sito individuato dalla Regione Emilia-Romagna riunisce nel medesimo SIC-ZPS i settori ricadenti in Comune di Pennabilli e di Sant'Agata Feltria dei precedenti marchigiani SIC Valmarecchia tra Ponte Messa e Ponte Otto Martiri (IT5310001) e ZPS Valmarecchia (IT5310032), unificando e uniformando in 265 ettari una superficie precedentemente pari a 312 ettari, in territorio di confine con la Toscana (isola amministrativa di Badia Tedalda) e col Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello.



**PTCP – Tqc9 – Carta delle aree naturali e dei geositi**



Per approfondimenti inerenti il sito si veda: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti/it4090005>.

La compatibilità dell'intervento con le disposizioni riferibili al sito "IT 4090005 Fiume Marecchia a Ponte Messa" sono demandate ad apposito documento di Valutazione di Incidenza ambientale VINCA (Elaborato 08.03 *Relazione valutazione di incidenza del progetto art 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 – Allegato G art.5 comma 4 D.P.R. 357/1997*) con relativo parere del SETTORE AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO ZONE MONTANE AREA BIODIVERSITÀ REGIONE EMILIA ROMAGNA PG/2022/192364 in data 22.11.2022 di cui si riportano le conclusioni: "Espletata la procedura di Valutazione di incidenza, dalla quale si evince che l'intervento non determina incidenza negativa significativa sul sito della Rete Natura 2000 interessato, con la presente si comunica l'esito positivo della pre-valutazione di incidenza, in quanto gli interventi risultano compatibili con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000, con la seguente prescrizione:  
- non venga interessato dalla nuova viabilità né dai mezzi di cantiere l'esemplare di quercia posto nei pressi della futura rotonda."

Una sintesi e il richiamo alle considerazioni ivi espresse sono riportate al successivo paragrafo 4.5 del presente elaborato.



## 2. DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

L'attuale Ponte Messa al km 0+900 della Strada Provinciale 69 bis "Rocca Pratiffi", attraversa il fiume Marecchia e collega i comuni di Sant'Agata Feltria e Pennabilli. Il ponte ha una lunghezza complessiva di ml 114,80 e presenta una corsia a senso unico alternato e limitazione di transito a carichi superiori alle 3,5 tonnellate.

Il ponte attuale presenta diverse criticità poiché:

- dati i limiti dimensionali della carreggiata, non garantisce la continuità delle due corsie e costituisce una pericolosa "strozzatura" dell'asse di collegamento SP 69, in un punto strategico di congiunzione tra comuni limitrofi;
- presuppone limitazioni al transito di mezzi pesanti;
- ammaloramenti diffusi, lesioni nonché un livello di obsolescenza conclamato rendono urgenti e non più procrastinabili interventi di consolidamento.

Attesa la necessità di un intervento, nel documento di fattibilità tecnica ed economica dell'opera è stato dettagliatamente definito un quadro esigenziale e valutativo che tenesse conto dei seguenti aspetti:

- minimizzazione degli impatti sull'ambito fluviale;
- attenzione alla tipologia/dimensionamento degli elementi strutturali in rapporto al contesto paesaggistico;
- compatibilità tecnica e ambientale dei materiali;
- controllabilità delle prestazioni nel tempo al fine di garantire la massima durabilità dell'opera nel suo complesso;
- necessità di eliminare il restringimento della carreggiata in corrispondenza del ponte;
- necessità di garantire la transitabilità anche ai mezzi pesanti;
- fruibilità in sicurezza del ponte da parte dell'utenza debole (ciclisti – pedoni).

L'approccio ha considerato tutti gli elementi ambientali e paesaggistici che caratterizzano l'area di intervento, gli impatti generati in fase di realizzazione ed in fase di esercizio nonché gli interventi di mitigazione/compensazione previsti.

L'opera in progetto, riguardando l'attraversamento dell'alveo fluviale, rientra tra gli interventi subordinati al parere vincolante dell'Ente preposto al nulla-osta idraulico, all'autorizzazione paesaggistica ed altre autorità ambientali.

Definiti obiettivi e priorità, a monte della proposta progettuale sono state considerate due ipotesi di intervento preliminari:

- adeguamento/consolidamento delle strutture esistenti;
- realizzazione di nuovo ponte.


Il progetto infrastrutturale prescelto prevede la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Marecchia con asse spostato di pochi metri a monte di quello esistente e di una rotonda, lato Sant'Agata Feltria, nel punto di intersezione tra la SP 69 bis e la strada per la località Campaccio.





La scelta di procedere con la demolizione e ricostruzione dell'infrastruttura preesistente è il risultato di un'attenta analisi delle possibili soluzioni alternative, puntualmente descritte nell'elaborato *01.03 Documento di fattibilità delle alternative progettuali DOC. F.A.P.*

La natura e le caratteristiche del nuovo ponte – da raccordare poi con opere complementari, tra cui la realizzazione di una nuova rotatoria, al tracciato stradale esistente – è desumibile dalle rappresentazioni planimetriche e prospettiche seguenti.



Prospetto e sezione longitudinale

Il nuovo ponte ha una piattaforma pavimentata di 10,50 ml per una lunghezza complessiva di 265,00 ml, organizzata in due corsie di marcia da 375 cm, banchine laterali da 150 cm e cordoli di 60 cm.

Il tracciato dell'opera in progetto ha andamento rettilineo, posto in affiancamento al ponte esistente, e prevede un allargamento complessivo della piattaforma pavimentata di 4,60 ml. Il profilo longitudinale dell'opera in progetto è lineare e costante, impostato alla quota +62 cm ml rispetto all'opera esistente, con spessore dell'impalcato di 185 cm. La piattaforma è organizzata a due spioventi con pendenze verso l'esterno del 2.5%.

Strutturalmente, il nuovo ponte è composto da sei campate per una lunghezza pari a 43,00 ml misurata in asse appoggi per le campate tra le cinque pile e 41,50 ml per le campate terminali pila – spalla, una lunghezza pari a 255,00 ml misurata in asse appoggi d'estremità e spalle da ml 4,00 per uno sviluppo totale 265,00 ml.

Il progetto soddisfa le necessità prefigurate in quanto:

- **incrementa il livello di sicurezza** della circolazione degli utenti dell'attuale infrastruttura;
- **mette in sicurezza il ponte esistente** che necessita di consistenti interventi di consolidamento delle sottostrutture;
- **garantisce una circolazione più agevole** senza le attuali limitazioni al transito di mezzi pesanti e con adeguamento della sezione stradale attuale ad una sola corsia.

La soluzione progettuale prescelta consentirà:

- la risoluzione della pericolosità dell'approccio al ponte in curva che richiederebbe una limitazione della velocità;
- la risoluzione della criticità dell'intersezione in curva tra la SP 69bis e la strada comunale Località Campaccio.

La realizzazione della rotonda consente inoltre di:

- impostare la nuova infrastruttura con asse parallelo al ponte esistente e perpendicolare all'asta fluviale;



- salvaguardare l'esemplare arboreo di *quercus* più antico individuato lato Sant'Agata Feltria;
- mantenere il traliccio ENEL lato Pennabilli;
- ottimizzare il livello di sicurezza della pericolosa curva di accesso al ponte;
- minimizzare gli impatti ambientali collocandosi su area perlopiù già pavimentata con minor consumo di suolo, minori modifiche planoaltimetriche e massima aderenza all'attuale assetto del suolo.



Vista aerea del ponte esistente e rendering di quello di progetto.

### 3. OGGETTO E CONTENUTI DELLA VARIANTE URBANISTICA

Come indicato ai paragrafi precedenti, la Variante ha natura eminentemente cartografica, e riguarda tanto il Comune di Pennabilli quanto quello di Sant'Agata Feltria.

Le verifiche condotte riguardano sia i vigenti PRG comunali che i Piani di Classificazione acustica dei due Comuni.

In appositi paragrafi saranno inoltre sviluppati gli aspetti espropriativi, richiesti dalla legislazione nazionale (DPR 327/2001) e regionale (L.R. 37/2002).

Per quanto riguarda l'apparato normativo, la Variante introduce, nell'ambito di uno specifico articolo nelle Norme di Attuazione dei PRG comunali, utili riferimenti alla natura del procedimento (art. 53 L.R. 24/2017), ai contenuti progettuali ed agli estremi di approvazione del progetto. Il contenuto di tali articoli è riportato nell'elaborato 02 NORME TECNICHE DI VARIANTE.

#### 3.1. COMUNE DI PENNABILLI

Il quadro pianificatorio del Comune di Pennabilli può essere riassunto come segue.

In data 29/12/2010 la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Rimini, la Comunità Montana Alta Valmarecchia (oggi Unione di Comuni Valmarecchia), i Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello hanno sottoscritto un accordo territoriale che disponeva la redazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) ai sensi della L.R. 20/2000 in forma associata.

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 25/11/2017, il Comune di Pennabilli ha, per quanto di competenza, adottato il Piano strutturale comunale (PSC), il Regolamento Edilizio ed Urbanistico RUE e la Classificazione Acustica intercomunale strategica ed operativa, che allegata in parte al PSC e in parte al RUE costituiva adempimento della previsione di cui all'art. 3 della L.R. 15/2001.

Con deliberazione n. 77 del 12/12/2019 "ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA DEI COMUNI DI CASTELDELCI, MAIOLO, NOVAFELTRIA, PENNABILLI, SAN LEO, SANT'AGATA FELTRIA E TALAMELLO. ATTO DI INDIRIZZO PER REVOCA ADOZIONE P.S.C./R.U.E.", l'Unione di Comuni Valmarecchia, a seguito delle numerose osservazioni formulate dalla Provincia di Rimini al PSC adottato dall'Unione, ha disposto la revoca della delibera di adozione del PSC-RUE, individuandola quale migliore soluzione nella prospettiva dell'adeguamento degli strumenti urbanistici secondo quanto previsto dalla L.R. 24/2017, per poi procedere all'attivazione delle procedure per l'elaborazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) così come definito dalla citata L.R. 24/2017<sup>1</sup>.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 27/12/2019 "REVOCA delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 25/11/2017, avente ad oggetto: Adozione del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) ai sensi degli artt. 32 e 33 della L.R. 20/2000" il Comune Pennabilli ha preso atto e condiviso l'iniziativa esplicitata nella suddetta deliberazione unionale n. 77/2019 e revocato la sua delibera di adozione del PSC e del RUE dando atto che dal momento dell'adozione di tale atto sarebbe cessato il regime di salvaguardia introdotto con la precedente delibera di Consiglio comunale.

A seguito di tale revoca, lo strumento di pianificazione urbanistica comunale è tornato ad essere il solo Piano Regolatore Generale, redatto ai sensi della L. 1150/1942 e della L.R. Marche n. 34/1992. Lo strumento vigente, denominato Variante Generale 2007, è quello approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 11 del 24/04/2010.

Per quanto attiene la classificazione acustica comunale, il Piano fa invece riferimento alla legislazione regionale dell'Emilia Romagna (L.R. 15/2001), essendo stato redatto e approvato successivamente al passaggio del Comune a tale Regione.

<sup>1</sup> L'articolo 3, comma 4, della L.R. n. 24/2017 prevede comunque la possibilità ai Comuni che abbiano adottato il Piano strutturale Comunale (PSC) e il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) di unificare e conformare le previsioni dei piani ai contenuti del nuovo Piano urbanistico generale (PUG) previsto dalla medesima L.R. n. 24/2017 e, pertanto, l'attività già svolta dall'Unione di Comuni Valmarecchia è da considerare coerente ai fini della formazione del nuovo piano urbanistico generale (PUG).



### 3.1.1. PIANO REGOLATORE GENERALE - VARIANTE GENERALE 2007

Secondo quanto si evince nella **Tavola 03 - Zonizzazione Ponte Messa** del PRG 2007, l'intervento ricade in un ambito non dotato di specifica campitura. Tuttavia, è possibile dedurre che:

- a) l'area di sedime del ponte esistente e i relativi tratti stradali di approccio al ponte siano riconducibili ad **"Aree destinate alla viabilità"** del vigente PRG, la cui disciplina è riposta all'**art. 30** delle NTA;
- b) le aree oggetto della nuova opera, nella parte in cui non ricalcano i sedimi infrastrutturali esistenti, siano riconducibili a **"zona agricola di tutela ambientale - E2"**, la cui disciplina si rinviene all'art. 27 delle NTA.

Appurata l'assenza di qualsiasi indicazione grafica circa la localizzazione della nuova opera, ci si sofferma sul piano normativo. Sotto questo profilo, la disciplina delle zone agricole di tutela (art. 27) recita testualmente:

*Tali zone riguardano quelle parti di territorio agricolo nelle quali, per la presenza di elementi naturali da tutelare (corsi d'acqua e punti panoramici), di elementi del patrimonio storico-culturale da salvaguardare (centri storici, edifici extraurbani rurali e religiosi), di condizioni di instabilità in atto o potenziali (aree soggette a dissesti e aree con pendenza superiore al 30%), il PIANO pone particolari limitazioni agli interventi edificatori e a quelli di sostanziale modificazione delle caratteristiche ambientali.*

*In tali zone non è consentita alcuna nuova costruzione, ma, al fine di garantire le attività agricole in atto, è ammesso l'ampliamento delle costruzioni esistenti di cui al punto 1 del precedente art.26, nel rispetto di tutti gli indici e prescrizioni di cui a tale articolo e fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente; per i fabbricati rurali di valore architettonico o storico ambientale censiti dal PIANO prevalgono le norme di cui all'art. 43.*

*Sempre al fine di garantire le attività agricole in atto, è ammessa la costruzione di stalle, fienili, depositi di cui al precedente art.26, nel rispetto di tutti gli indici e prescrizioni di cui a tale articolo e fino ad un massimo di mq. 400, solo nelle zone la cui tutela derivi esclusivamente da fattori di pericolosità geologica potenziale bassa e cioè frane quiescenti. I progetti dovranno essere corredati da una relazione geologica e geotecnica, basata su rilievi oggettivi quali sondaggi a rotazione che dovrà altresì dimostrare che l'intervento migliora la stabilità del versante. I manufatti dovranno essere realizzati con strutture leggere e rispondere comunque alle prescrizioni generali sul loro aspetto esteriore.*

*In tali zone sono inoltre vietati i seguenti interventi:*

- il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù di passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agro-silvo-pastorale;
- l'allestimento di impianti, di percorsi, o tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati;
- l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla Circolare Ministero LL.PP. 09/02/1979 n. 400.
- l'apertura di nuove cave e l'eventuale ampliamento di quelle esistenti;
- la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli;
- la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiale di tipo o colori tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a servizio di colture specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche particolari.

**Eventuali opere di pubblica utilità a livello infrastrutturale previste dal PIANO in tali zone e che dovessero necessariamente essere localizzate nelle stesse, sono soggette a verifica di compatibilità ambientale in base alla normativa vigente all'atto della progettazione delle opere.**

Anche la disciplina delle "Zone viarie" (art. 30 delle NTA) non definisce previsioni utili a chiarire la conformità urbanistica. L'unico cenno genericamente pertinente al progetto/procedimento di cui trattasi si trova all'ultimo comma laddove è scritto: "L'indicazione grafica di PIANO relativa alle infrastrutture viarie di cui sopra ha valore indicativo per la redazione dei progetti esecutivi delle opere che, nel caso interessino zone agricole di salvaguardia paesistico-ambientale devono essere redatti con le modalità stabilite per la verifica di compatibilità ambientale."

Tuttavia, poiché lo strumento urbanistico non rappresenta cartograficamente alcuna previsione infrastrutturale in loco, anche tale indicazione risulta priva di qualsiasi ricaduta ai fini valutativi.


Con la Variante si provvede quindi a cartografare la nuova opera all'interno dello strumento urbanistico, ipotizzando di ridestinare gli azzonamenti al fine di far coincidere il nuovo sedime viario con la disciplina e l'apparato grafico che gli è proprio.

Il tenore delle modifiche è sostanzialmente uno scambio tra zone destinate alla viabilità e zone agricole di tutela ambientale E2. In assenza di campiture grafiche inerenti l'alveo fluviale, si presuppone il coinvolgimento dei soli due azzonamenti.

Limitatamente alle porzioni ricadenti in comune di Pennabilli, il bilancio teorico<sup>21</sup> degli azzonamenti ante e post intervento, basato sulle superfici di ingombro delle opere stradali nello stato di fatto e dello stato di progetto, risulta il seguente (tra parentesi sono riportati i parziali rispettivamente relativi a sedime della struttura del ponte, della sede stradale e relative pertinenze, tra cui scarpate e rilevati):

Azzonamenti	PRG VIGENTE	PRG VARIANTE	$\Delta$
Aree destinate alla viabilità	(631+620+875) 2.126 mq	(1.316+1.293+1.169) 3.778 mq	(685+673+294) 1.652 mq
Zone agricole di tutela ambientale E2	3.778 mq	2.126 mq	-1.652 mq

La rappresentazione grafica di dettaglio delle attuali e nuove opere può essere evinta dalle due figure sottostanti.



Quella con lo stato sovrapposto si può riassumere come segue.

Le tavole del PRG aggiornate con inserimento dell'intervento sono riportate per esteso in allegato A.01. Per comodità di illustrazione, vengono di seguito riprodotte in estratto.

<sup>2</sup>

Come già accennato, non essendo cartografate con specifica campitura né le zone viarie né quelle agricole, non è possibile effettuare un bilancio effettivo.

Tavola 03 – Zonizzazione Ponte Messa




Tavola B03 – Carta delle aree in dissesto e delle zone con vincolo idrogeologico






Tavola B04 – Carta delle aree a rischio idraulico






## Tavola B07 – Beni storici e architettonici



## Tavola B08 – Matrice (Sovrapposizione carta del rischio geologico e PAI con le previsioni di Piano)



### 3.1.2 APPOSIZIONE DI VINCOLI ESPROPRIATIVI







L'ingombro planimetrico dell'opera in progetto, così come l'area di cantiere e relativi accessi ricadono solo in parte all'interno di aree già di proprietà pubblica. Il progetto presuppone pertanto l'avvio della procedura espropriativa. L'art. 53 della L.R. 24/2017 consente tanto l'apposizione del vincolo urbanistico preordinato all'esproprio quanto la dichiarazione di pubblica utilità nell'ambito del procedimento. Ulteriori aspetti ed adempimenti di cui al DPR n. 327/2001 e L.R. n. 37/2002 saranno coordinati con le tempistiche della Conferenza di Servizi.

Sebbene gran parte di tali sedimi siano di proprietà del Demanio pubblico dello Stato, in quanto alveo fluviale, l'apposizione del vincolo espropriativo risulta necessario per acquisire la disponibilità di ulteriori aree necessarie all'esecuzione della nuova infrastruttura, specie nelle zone di raccordo del nuovo viadotto con la viabilità esistente.

L'individuazione dei beni oggetto di procedura ablativa ed il diverso assetto proprietario si evince chiaramente dalla figura seguente, in cui sono individuati anche i suoli privati oggetto di occupazione temporanea necessari per lo svolgimento delle attività di cantiere quali, ad esempio, l'assemblaggio dei conci di carpenteria metallica che costituiranno le travi del viadotto.

Per l'elenco delle ditte da espropriare l'esatta individuazione catastale delle aree si rinvia all'elaborato *12.01 Elaborati espropri e indennità - relazione proprietà ed indennizzi*



	DEMANIO FLUVIALE
	DEMANIO STRADALE
	PERTINENZA STRADALE
	SUPERFICIE GIÀ DESTINATA A STRADA
	OCCUPAZIONE TEMPORANEA
	AREA DA ESPROPRIARE




### 3.1.3 PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il vigente Piano di classificazione acustica del comune di Pennabilli individua l'area di intervento come ricadente in **classe III - Aree di tipo misto** di cui alla Legge n. 447/95, L.R. n. 15/2001 e D.G.R. n. 9776/2002.

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

La nuova opera non implica alcuna modifica di classificazione.

Con l'approvazione del progetto verrà semplicemente aggiornata la cartografia (su base CTR) del Piano di zonizzazione acustica per tener conto del diverso posizionamento dell'infrastruttura e quindi del relativo buffer (fascia di rispetto), come riportato in estratto nella figura successiva.



Classi di destinazione d'uso del territorio		Limiti di immissione dBA		Limiti di emissione dBA	
		Tempo di riferimento		Tempo di riferimento	
		Diurno ore 6.00-22.00	Notturmo ore 22.00-6.00	Diurno ore 6.00-22.00	Notturmo ore 22.00-6.00
I	Aree particolarmente protette	50	40	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45	50	40
III	Aree di tipo misto	60	50	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	65	55	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	70	60	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70	65	65



### 3.2. COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA

Il quadro pianificatorio del Comune di Sant'Agata Feltria può essere riassunto come segue.

In data 29/12/2010 la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Rimini, la Comunità Montana Alta Valmarecchia (oggi Unione di Comuni Valmarecchia), i Comuni di Castel delci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello hanno sottoscritto un accordo territoriale che disponeva la redazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) ai sensi della L.R. 20/2000 in forma associata.

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 23/11/2017, il Comune di Sant'Agata Feltria ha, per quanto di competenza, adottato il Piano strutturale comunale (PSC), il Regolamento Edilizio ed Urbanistico RUE e la Classificazione Acustica intercomunale strategica ed operativa, che allegata in parte al PSC e in parte al RUE costituiva adempimento della previsione di cui all'art. 3 della L.R. 15/2001.

Con deliberazione n. 77 del 12/12/2019 "ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA DEI COMUNI DI CASTEL DELCI, MAIOLO, NOVA FELTRIA, PENNABILLI, SAN LEO, SANT'AGATA FELTRIA E TALAMELLO. ATTO DI INDIRIZZO PER REVOCA ADOZIONE P.S.C./R.U.E.", l'Unione di Comuni Valmarecchia, a seguito delle numerose osservazioni formulate dalla Provincia di Rimini al PSC adottato dall'Unione, ha disposto la revoca della delibera di adozione del PSC-RUE, individuandola quale migliore soluzione nella prospettiva dell'adeguamento degli strumenti urbanistici secondo quanto previsto dalla L.R. 24/2017, per poi procedere all'attivazione delle procedure per l'elaborazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) così come definito dalla citata L.R. 24/2017<sup>3</sup>.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 23/11/2019 "REVOCA delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 23/11/2017, avente ad oggetto: Adozione ex articolo 32 co. 4 della nuova Pianificazione Territoriale Urbanistica Comunale di cui agli artt. 28 e 29 PSC e RUE" ai sensi degli artt. 32 e 33 della L.R. 20/2000 il Comune di Sant'Agata Feltria ha preso atto e condiviso l'iniziativa esplicitata nella suddetta deliberazione unionale n. 77/2019 e revocato la sua delibera di adozione del PSC e del RUE dando atto che dal momento dell'adozione di tale atto sarebbe cessato il regime di salvaguardia introdotto con la precedente delibera di Consiglio comunale;

A seguito di tale revoca, lo strumento di pianificazione urbanistica comunale è tornato ad essere il solo Piano Regolatore Generale, redatto ai sensi della L. 1150/1942 e della L.R. Marche n. 34/1992. Lo strumento vigente, è quello approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 22/12/2011, col quale fu disposto anche l'adeguamento delle previsioni comunali alle norme del piano paesistico ambientale regionale (PPAR) della Regione Marche.

Per quanto attiene la classificazione acustica comunale, il Piano fa invece riferimento alla legislazione regionale dell'Emilia Romagna (L.R. 15/2001), essendo stato redatto e portato ad approvazione successivamente al passaggio del Comune a tale Regione.

#### 3.2.1 PIANO REGOLATORE GENERALE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DEL PIANO PAESISTICO AMBIENTALE REGIONALE DEL COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA

Secondo quanto si evince nella Tavola DZ8 Zone agricole sud del PRG di Sant'Agata Feltria

- l'area di sedime del ponte esistente, i relativi approcci al ponte e i tracciati stradali non sono cartografati, pur essendo individuati come strada extraurbana secondaria tipo C nell'Allegato A.02.05 Analisi territoriali strade stato di fatto AT1
- le aree oggetto della nuova opera, sono tuttavia riconducibili a
  - a) "Zona agricola E3 sottoposta a tutela integrale", disciplinata all'art. 57 delle NTA.
  - b) "Corsi d'acqua" (Art. 13 NTA)

Appurata l'assenza di qualsiasi indicazione grafica circa la localizzazione della viabilità, ci si sofferma sul piano normativo. Sotto questo profilo, la disciplina delle zone agricole di tutela (art. 57) recita testualmente:

<sup>3</sup> L'articolo 3, comma 4, della L.R. n. 24/2017 prevede comunque la possibilità ai Comuni che abbiano adottato il Piano strutturale Comunale (PSC) e il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) di unificare e conformare le previsioni dei piani ai contenuti del nuovo Piano urbanistico generale (PUG) previsto dalla medesima L.R. n. 24/2017 e, pertanto, l'attività già svolta dall'Unione di Comuni Valmarecchia è da considerare coerente ai fini della formazione del nuovo piano urbanistico generale (PUG).

*Art.57 zone agricole E2 a tutela integrale*

*Zone agricole a tutela integrale, in cui sono consentiti interventi di conservazione, consolidamento, ripristino delle condizioni ambientali e riqualificazione delle risorse paesistico-ambientali.*

*Le aree soggette a tutela integrale sono quelle a maggior caratterizzazione di tipicità paesistico territoriale e ambientale o a forte vulnerabilità.*

*In tali zone il Piano si attua per intervento diretto*

*In tali ambiti sono ammesse le opere di cui alla circolare della Regione Marche n. 3 del 19/03/1997*

*Sono ammessi gli interventi di cui all'art. 54 delle presenti N.T.A.*

*Per gli interventi consentiti si applicano gli indici edilizi ed urbanistici previsti dalla L.R. 13/90*

*Nelle zone individuate dal P.R.G. con destinazione "Zona E3 agricola sottoposta a tutela integrale" in deroga ai divieti soprariportati e nella sola determinazione che l'ambito di tutela sia stato prodotto esclusivamente dalla "presenza di un crinale" (art. 30 del P.P.A.R.) si applicano le disposizioni di cui all'art. 55 delle presenti norme, fermo restando che all'interno di tali ambiti sono vietati:*

- a) gli interventi edilizi di tipo agroindustriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;*
- b) i silos ed i depositi agricoli di rilevante entità;*
- c) gli edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale;*
- d) le nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiale non agricolo, salvo i casi di interventi compresi nei recuperi ambientali ai sensi dell'art. 57 del P.P.A.R.. Per le cave esistenti, in atto o dimesse, sono ammessi gli interventi di recupero ambientali di cui agli art. 57 e 63/bis del P.P.A.R. con le procedure di cui agli art. 27 e 63/ter del P.P.A.R.*
- e) il decespugliamento ed il disboscamento nella fascia appenninica per un dislivello di ml 20 per lato*

*Nella zona E3 agricola sottoposta a tutela integrale derivante da movimenti gravitativi attivi e quiescenti, in corrispondenza di scarpate in erosione e nelle zone interessate da piena ordinaria vale quanto previsto all'articolo 14 comma 4 e comma*

**La tutela integrale** è altresì disciplinata all'art. 9 delle NTA come segue:

*Le aree soggette a tutela integrale sono quelle a maggior caratterizzazione di tipicità paesistico territoriale e ambientale o a forte vulnerabilità.*

*In suddette aree sono vietate le attività incompatibili così come previsto dall'art. 27 comma 5 lettera a), b), c), d), e), f), g), h).*

*Inoltre è vietata la demolizione dei manufatti agricoli che costituiscono bene culturale ai sensi dell'art. 15 punti 3), 5) del P.P.A.R., fino all'entrata in vigore del piano particolareggiato attualmente in fase di definizione, di tutti gli edifici già presenti nel XIX secolo, così come individuati nelle tavole del catasto pontificio per i quali si ammette soltanto il restauro conservativo.*

*Per le aree sottoposte a vincolo di tutela integrale si confermano le esenzioni di cui all'art. 60 del P.P.A.R..*

Per quanto riguarda i **corsi d'acqua** le disposizioni di tutela si rinviengono all'art. 13 delle NTA da cui si evince che:

4- *Le aree caratterizzate dalla presenza di corsi d'acqua sono individuati – oltre che nelle Tavole del P.P.A.R. anche in quelle di piano, nelle quali viene indicata la perimetrazione degli ambiti di tutela*

5- *Nelle aree ricomprese nei suddetti ambiti di tutela si applicano le seguenti prescrizioni:*

- a) all'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione ripariale, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche. I lavori di pulizia fluviale (eliminazione di piante ed arbusti, di depositi fangosi e l'eventuale riprofilatura dell'alveo) possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione dell'alveo al deflusso delle acque e comunque senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico. Tali lavori saranno comunque concordati ed autorizzati dall'Ente competente.*
- b) nella fascia contigua di 10 m, a partire dalle sponde o dal piede esterno dell'argine è vietata l'aratura di profondità superiore a cm 50; inoltre la fascia stessa deve essere lasciata libera da ogni tipo di manufatto, accumuli di derrate, fienili, attrezzature e mezzi agricoli oltre a quanto previsto dalla Legge 523/1904.*
- c) Per i corsi d'acqua, nei tratti esterni alle aree urbanizzate, è fissata una zona di rispetto inedificabile per lato, avente - fatta salva la maggiore profondità individuata nelle tavole di Piano – i seguenti valori minimi.*



CLASSE	FASCIA MORFOLOGICA	ZONA DI RISPETTO
1	Appenninica	25 m
	Pedeappenninica	50 m
2	Appenninica	15 m
	Pedeappenninica	30 m
3	Appenninica	10 m
	Pedeappenninica	20 m

**Dove sono ammessi esclusivamente:**

- I) interventi di recupero ambientale;
- II) l'esercizio delle attività agro-silvo-forestali;
- III) **le opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche** e i lagoni di accumulo ai fini irrigui, realizzati all'interno degli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di 2a e 3a classe;
- IV) miglioramenti della vegetazione ripariale, consistenti anche nel taglio di alberi caduti, totalmente/parzialmente secchi, pericolanti oppure cresciuti troppo vicini; l'eventuale abbattimento delle piante dovrà comunque essere sempre preceduto dalla loro segnatura effettuata dal Corpo Forestale, che prescriverà nel contempo anche le specie da ripiantumare tra quelle autoctone;

Se il succitato art. 13 stabilisce una generica compatibilità di opere di attraversamento viario dell'alveo, la disciplina delle infrastrutture stradali "**Viabilità di progetto**" (art. 69 delle NTA) non definisce previsioni utili a chiarire la conformità urbanistica della specifica opera in progetto, poiché viene solo indicato che

*"Sono aree destinate alla realizzazione di nuova viabilità di interesse pubblico.*

*Per esse vale quanto previsto all'art. 32 delle presenti NTA ed in particolare quanto normato all'ultimo comma "Le indicazioni grafiche della viabilità, dei nodi stradali e delle zone di parcheggio pubblico riportate nelle tavole di P.R.G. hanno valore di indicazione di massima fino alla redazione dei progetti di dettaglio delle singole opere".*

Tuttavia, poiché lo strumento urbanistico non rappresenta cartograficamente alcuna previsione infrastrutturale in loco, anche tale indicazione risulta priva di qualsiasi ricaduta ai fini valutativi.


Con la Variante si provvede quindi a cartografare la nuova opera all'interno dello strumento urbanistico, ipotizzando di ridestinare gli azzonamenti al fine di far coincidere il nuovo sedime viario con la disciplina e l'apparato grafico che gli è proprio.

Il tenore delle modifiche è sostanzialmente uno scambio tra zone destinate alla viabilità e zone agricole a tutela integrale E3. In assenza di campiture grafiche inerenti l'alveo fluviale, si presuppone il coinvolgimento dei soli due azzonamenti.


Limitatamente alle porzioni ricadenti in comune di Sant'Agata Feltria, il bilancio teorico<sup>4</sup> degli azzonamenti ante e post intervento, basato sulle superfici di ingombro delle opere stradali nello stato di fatto e dello stato di progetto, risulta il seguente (tra parentesi sono riportati i parziali rispettivamente relativi a sedime della struttura del ponte, della sede stradale e relative pertinenze, tra cui scarpate e rilevati):

Azzonamenti	PRG VIGENTE	PRG VARIANTE	$\Delta$
Aree destinate alla viabilità	(284+730+510) 1.524 mq	(2.193+1.667+1.199) 5.059 mq	(1.909+937+689) 3.535 mq
Zone agricola a tutela integrale - E3	5.059 mq	1.524 mq	-3.535 mq

La rappresentazione grafica di dettaglio delle attuali e nuove opere può essere evinta dalle due figure sottostanti.




Quella con lo stato sovrapposto si può riassumere come segue.




Le tavole del PRG aggiornate con inserimento dell'intervento sono riportate per esteso in allegato A.01. Per comodità di illustrazione, vengono di seguito riprodotte in estratto.






Allegato A.02.03 Tavola. B03

vincolo idrogeologico su catasto




Allegato A.02.04

Carta vincoli paesaggistici vincolo Galasso – L. 1497/39



Allegato A.02.05


Analisi territoriali strade stato di fatto AT1



A.02.06


Analisi territoriali reti ed impianti (Tavola AT2)







Allegato A.02.07

Censimento patrimonio edilizio extraurbano sud Tavola CS2



Allegato A.02.08

Zone agricole sud Tavola DZ8



### 3.2.2 APPOSIZIONE DI VINCOLI ESPROPRIATIVI







L'ingombro planimetrico dell'opera in progetto, così come l'area di cantiere e relativi accessi ricadono solo in parte all'interno di aree già di proprietà pubblica. Il progetto presuppone pertanto l'avvio della procedura espropriativa. L'art. 53 della L.R. 24/2017 consente tanto l'apposizione del vincolo urbanistico preordinato all'esproprio quanto la dichiarazione di pubblica utilità nell'ambito del procedimento. Ulteriori aspetti ed adempimenti di cui al DPR n. 327/2001 e L.R. n. 37/2002 saranno coordinati con le tempistiche della Conferenza di Servizi.

Sebbene gran parte di tali sedimi siano di proprietà del Demanio pubblico dello Stato, in quanto alveo fluviale, l'apposizione del vincolo espropriativo risulta necessario per acquisire la disponibilità di ulteriori aree necessarie all'esecuzione della nuova infrastruttura, specie nelle zone di raccordo del nuovo viadotto con la viabilità esistente.

L'individuazione dei beni oggetto di procedura ablativa ed il diverso assetto proprietario si evince chiaramente dalla figura seguente, in cui sono individuati anche i suoli privati oggetto di occupazione temporanea necessari per lo svolgimento delle attività di cantiere quali, ad esempio, l'assemblaggio dei conci di carpenteria metallica che costituiranno le travi del viadotto.

Per l'elenco delle ditte da espropriare l'esatta individuazione catastale delle aree si rinvia all'elaborato *12.01 Elaborati espropri e indennità - relazione proprietà ed indennizzi*



	DEMANIO FLUVIALE
	DEMANIO STRADALE
	PERTINENZA STRADALE
	SUPERFICIE GIÀ DESTINATA A STRADA
	OCCUPAZIONE TEMPORANEA
	AREA DA ESPROPRIARE




### 3.2.3 PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il vigente Piano di classificazione acustica del comune di Sant'Agata Feltria **approvato con delibera** di Consiglio Comunale n. 69 del 23/11./2017 in conformità a quanto disposto dalla Legge n. 447/95, dalla L.R. n. 15/2001 e dalla D.G.R. n. 9776/2002, individua l'area di intervento come ricadente in **classe III - Aree di tipo misto**.

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

La nuova opera non implica alcuna modifica di classificazione.

Con l'approvazione del progetto verrà semplicemente aggiornata la cartografia (su base CTR) del Piano di zonizzazione acustica per tener conto del diverso posizionamento dell'infrastruttura e quindi del relativo buffer (fascia di rispetto), come riportato in estratto nella figura successiva.



Classi di destinazione d'uso del territorio		Limiti di immissione dBA		Limiti di emissione dBA	
		Tempo di riferimento		Tempo di riferimento	
		Diurno ore 6.00-22.00	Notturno ore 22.00-6.00	Diurno ore 6.00-22.00	Notturno ore 22.00-6.00
I	Aree particolarmente protette	50	40	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45	50	40
III	Aree di tipo misto	60	50	55	45
IV	Aree di Intensa attività umana	65	55	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	70	60	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70	65	65

## 4. VERIFICA DI CONFORMITÀ ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E DI SETTORE


Si riporta di seguito l'analisi riguardante gli aspetti di conformità e coerenza delle scelte di piano/progetto alla pianificazione territoriale sovraordinata e a quella settoriale.

Con testo di colore **rosso** sono evidenziate le disposizioni normative dei vari piani che interessano specificatamente l'intervento infrastrutturale previsto.

### 4.1 PIANO STRALCIO DI BACINO MARECCHIA - CONCA

Il riferimento è lo studio della Autorità Interregionale di Bacino Marecchia Conca (Variante al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico approvata con DPCM del 25 febbraio 2020 e pubblicato sul BURERT n. 420 del 4 dicembre 2020).

Il progetto ricade nell'alveo fluviale del fiume Marecchia, come si può evincere nell'immagine successiva, raffigurante la Tav. 4/4 – QUADRO GENERALE DEL PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO.



#### Legenda

Limite dell'Autorità di Bacino

#### FASCE FLUVIALI

Alveo (art.8)

Fascia con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni nella situazione pre-interventi (art. 9)

AVI - Fasce ad alta vulnerabilità idrologica

Delimitazione della fascia di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 500 anni (art. 10)

#### AREE DI VERSANTE IN CONDIZIONI DI DISSESTO

Calanchi (art.14)

Aree in dissesto per fenomeni in atto (art. 14)

Aree di possibile influenza del dissesto nelle frane di crollo (art. 15)

Aree di possibile evoluzione del dissesto e frane quiescenti (art. 16)

Abitati dichiarati da consolidare ex L.445/1908 nel territorio della Regione Emilia-Romagna (Art. 14, comma 3 lett. e; Art. 15, comma 3 lett. e; Art. 16, comma 3 lett. d)

Aree verificate (art. 17)

#### AREE IN DISSESTO DA ASSOGGETTARE A VERIFICA (ART. 17)

Attiva

Quiescente

L'area di intervento ricade in:

- Alveo (art. 8)
- Fascia con probabilità di inondazione corrispondente a piena con piene con tempo di ritorno di 200 anni (art. 9)
- AVI – Fasce ad alta vulnerabilità idrologica
- Delimitazione della fascia di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 500 anni (art. 10).

L'intervento in progetto:

- rientra nelle modalità di gestione degli alvei che “deve essere finalizzata esclusivamente al mantenimento o al ripristino della funzionalità idraulica e al mantenimento o ripristino della qualità ambientale del corpo idrico. Sono



funzionali al raggiungimento di questi obiettivi le seguenti tipologie di intervento: ... **adeguamento delle infrastrutture di attraversamento che determinano il rischio idraulico** (cfr. art. 1, comma 5, DL n. 180/98) (a);

- **soggiace alle prescrizioni** relative agli alvei. Infatti "costituiscono misure di tutela per la difesa dai fenomeni alluvionali, immediatamente vincolanti, per gli alvei già individuati dal presente piano, dalla data di entrata in vigore del Piano Stralcio:

- a) i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti, nonché gli "accordi" (art.34, D.Lgs 247/00) e le "conferenze" (art.3bis, L. 441/87) per la loro attuazione, non devono consentire interventi edilizi e trasformazioni morfologiche di qualsiasi natura;
- b) sono fatti salvi gli interventi di cui alle lett. a), **b)**, c), e d) del precedente comma 3, gli interventi di captazione connessi alla utilizzazione delle risorse idriche superficiali nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 22 del D.Lgs 152/99 (b) e del Piano di tutela delle acque di cui all'art.44 del D.Lgs 152/99, successivamente alla sua entrata in vigore, gli interventi relativi a **infrastrutture tecnologiche a rete e viarie esistenti o a nuove infrastrutture in attraversamento, che non determinino rischio idraulico.**

**La realizzazione degli interventi relativi a infrastrutture tecnologiche e viarie è subordinata al parere vincolante dell'Ente preposto al nulla-osta idraulico**, che verifica la compatibilità dell'opera con le finalità del Piano Stralcio e trasmette il parere per conoscenza all' Autorità di bacino.

**Le misure di tutela vincolanti, unitamente alle modalità di gestione del precedente comma 3, costituiscono elemento di riferimento per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica affinché le scelte urbanistiche siano interrelate alle esigenze di difesa dal rischio idraulico e di tutela delle dinamiche fluviali.**

#### **Direttive**

**L'Autorità di Bacino, entro otto mesi dalla data di approvazione del Piano Stralcio, emana, ai sensi dell'art.17, comma 3 lett.c) della L.183/89, specifiche Direttive riguardanti:**

- disposizioni in merito agli interventi di manutenzione e di sistemazione degli alvei, secondo criteri di bassa artificialità e tecniche di ingegneria naturalistica;
- disposizioni relative alla regolamentazione delle derivazioni di acque pubbliche finalizzata a garantire il mantenimento del minimo deflusso vitale nei corpi idrici (art. 22, D.Lgs 152/99) (b), in coerenza con le prescrizioni del Piano di tutela delle acque di cui all' art. 44 del D.Lgs 152/99, successivamente alla sua entrata in vigore;
- **criteri e modalità per la redazione degli studi per la compatibilità idraulica delle infrastrutture viabilistiche e tecnologiche nelle fasce fluviali;**
- **definizione dei parametri necessari all'implementazione di modelli idraulici;**

Il quadro conoscitivo emerso dall'attività di indagine geologico – geomorfologica e dagli approfondimenti litostratigrafico – geotecnici compresa la caratterizzazione sismica locale, è stato assunto come riferimento per la progettazione e il dimensionamento degli interventi in progetto che, pertanto, risultano concepiti e strutturati sia per soddisfare la sicurezza e funzionalità dell'opera di raccordo della SP 69bis alle due sponde del Fiume Marecchia, sia per scongiurare perturbazioni all'officiosità idraulica del corso d'acqua e alla stabilità delle aree coinvolte comprese quelle adiacenti direttamente raccordate.




## 4.2 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP 2007 - Variante 2012)

L'analisi viene condotta attraverso la disamina degli ambiti e delle relative disposizioni ricavate dai seguenti elaborati di Piano:

- Tavola A - Assetto evolutivo del sistema provinciale
- Tavola B - Tutela del patrimonio paesaggistico
- Tavola C - Valorizzazione delle risorse paesaggistiche e storico culturali
- Tavola D - Rischi ambientali

### PTCP - Tavola A - Assetto evolutivo del sistema provinciale




Secondo la Tavola A, l'intervento coinvolge i seguenti ambiti ed elementi cartografici:

- Aree di collegamento ecologico di rilevanza regionale (art. 1.5)
- Direttrici da potenziare e corridoi trasversali (art. 1.5)
- Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) (art. 1.5)
- Itinerari di interesse intercomunale e locale esistenti ed in progetto (art. 11.4 e art. 11.9)

Gli aspetti della pianificazione che emergono già ad un primo sguardo, sono quelli che evidenziano le tutele ambientali del contesto in cui si inserisce l'opera.

**PTCP - Tavola B - Tutela del patrimonio paesaggistico**



**Legenda**

**TUTELA DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO**

- Zone ed elementi di interesse storico-archeologico (Art. 5.5)
- Sistema forestale boschivo (Art. 5.1)
- Zone di tutela naturalistica (Art. 5.2)
- Zone di tutela agro-naturalistica (Art. 5.2b)
- Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 5.3)
- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 2.2)
- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 5.4)
- Zone di tutela naturalistica (Art. 5.2)
- Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 5.3)
- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 5.4)
- Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile (Art. 5.6)

- Ambiti di riqualificazione dell'immagine turistica (Art. 5.7 c.3)
- Città delle Colonie (Art. 5.10)
- Colonie marine (Art. 5.10)
- Sistema costiero (Art. 1.3)
- Sistema collinare - montano e dei crinali (Art. 1.2)
- Unità di Paesaggio della pianura (Art. 1.4)
- Reticolo idrografico principale
- Reticolo idrografico minore (Art. 2.2)
- Strade panoramiche (Art. 5.9)
- Strade storiche extraurbane (Art. 5.9)
- Linee di crinale (Art. 1.2)
- Osservatorio Astronomico "Gruppo Astrofili N. Copernico" (Art. 10.10)
- Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane (Art. 5.8)

Secondo la Tavola B, l'area di intervento interessa i seguenti ambiti, azzonamenti ed elementi:

- reticolo idrografico principale
- invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 2.2)
- sistema forestale boschivo (art. 5.1)
- zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua (art. 5.4)
- strade storiche extraurbane (art. 5.9)

L'intervento risulta conforme e compatibile con le prescrizioni, direttive ed indirizzi espressi dal PTCP per tali ambiti, in quanto:

- l'art. 2.2 (Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua), comma 2.(P), delle Norme di Attuazione dispone: "Sono fatti salvi, previo parere vincolante dell'ente preposto al rilascio del nulla osta idraulico, i seguenti interventi, opere e attività qualora previsti dagli strumenti urbanistici generali:
  - interventi relativi alle infrastrutture tecnologiche a rete e viarie esistenti o a nuove infrastrutture in attraversamento **che non determinino rischio idraulico e con tracciato il più possibile ortogonale all'alveo**;"
- l'art. 5.1 (sistema forestale boschivo) comma 4.(P) delle Norme di PTCP testualmente recita: "Nelle formazioni forestali e boschive come individuate dal PTCP, **è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale**, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano provinciale. Ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. Gli strumenti di pianificazione comunale, provinciale e regionale possono delimitare zone in cui la qualità forestale e ambientale o per la fragilità



*territoriale sono esclusi dagli interventi di cui sopra.”; i successivi commi dettagliano le condizioni, i limiti e le modalità realizzative di tali opere, ove recitano rispettivamente:*

*“5.(P). La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 4 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto ambientale.”;*

*“6.(P) Anche nel caso di cui al comma 5. dovrà essere assicurato il rispetto degli eventuali criteri localizzativi e dimensionali fissati dal Piano provinciale, al fine di evitare che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.”;*

*“7.(P) Gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5 devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da: [...] essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile [...]. I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 4 e 5, devono altresì essere corredate dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dall'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dell'intervento. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in aree forestale o boschiva ai sensi dei commi 4 e 5, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.”;*

- l'art. 5.4 (Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini, e corsi d'acqua), comma 10.(P) recita: *“Le [...] linee di comunicazione viaria [...] sono ammesse nelle aree di cui al presente articolo qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. In assenza di tali previsioni, i progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.”.*

Il successivo comma 11.(P), delle Norme di Attuazione dispone: *“La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al decimo comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua fatte salve particolarissime situazioni in cui sia dimostrata la impossibilità di ogni altro tracciato. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.”;*

- l'art. 5.9 (Elementi di interesse storico-testimoniale) delle stesse Norme di attuazione dispone:
  - “1. Il PTCP individua nella Tavola B i tratti di viabilità storica extraurbana di rilevanza territoriale con riferimento alla cartografia I.G.M. di primo impianto e nella Tavola C il tracciato della Fossa Viserba SX Marecchia e Patara Dx Marecchia e delle tratte ferroviarie storiche.
  - 2.(D) E' fatto obbligo agli strumenti di pianificazione comunale di sottoporre a specifiche prescrizioni di tutela la viabilità storica individuata dal presente Piano e gli ulteriori tratti di viabilità storica di rilevanza locale individuata nella redazione degli strumenti urbanistici. Detta viabilità, individuata nella cartografia del primo catasto dello stato nazionale per la parte più propriamente urbana e nella cartografia I.G.M. di primo impianto per la parte extraurbana, non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa *salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità. [...]*
  - La viabilità storica extraurbana va tutelata sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze. In particolare sarà cura degli strumenti comunali l'individuazione di adeguate fasce di rispetto e la selezione dei tracciati storici che possono costituire assi di connessione secondari della rete ecologica implementata a livello locale.*

Il nuovo ponte, essendo opera di attraversamento dell'alveo fluviale, rientra, in linea di massima, tra gli interventi consentiti.



Con riguardo agli aspetti sottesi alla tutela boschiva, la documentazione progettuale predisposta dimostra come sono state osservate tutte le modalità procedurali e realizzative sopra citate in termini di minimizzazione degli impatti, di mitigazione e di compensazione. In particolare,

Dall'analisi della cartografia forestale l'intervento interessa ambiti forestali così individuati

- foreste e ambienti seminaturali / soprassuoli boschivi di latifoglie / boschi bassi / copertura >70%

NG PNi Sa Non Governato / Populus Nigra – Salix alba

MM QPu Fo Ceduo semplice con matricine in n > 120 - Quercus Pubescens Fraxinus Ornus

La cartografia forestale rileva inoltre la presenza di una fascia boscata ad elementi lineari che segue l'asta fluviale proprio in corrispondenza dell'attuale ponte da esso interrotta in corrispondenza dell'accesso lato Pennabilli.

Dall'analisi dello stato di fatto sono inoltre stati rilevati due esemplari arborei di Quercus pubescens in prossimità dell'imbocco del nuovo ponte in comune di Sant'Agata Feltria di circonferenza rispettivamente pari a ml 1.80 e ml 2.90, la prima ricadente in fascia di rispetto stradale e la seconda collocata a 14.50 ml dall'attuale ciglio.

Gli impatti sul paesaggio in fase esecutiva sono sostanzialmente riconducibili alla presenza del cantiere in alveo con tutte le modifiche all'assetto del paesaggio fluviale e collinare, che necessariamente il cantiere comporta quali:

- taglio della vegetazione ripariale
- realizzazione di piste di cantiere
- modifiche alla morfologia dell'alveo

La realizzazione dell'opera comporta come principale effetto sul paesaggio la sottrazione di superficie naturaliforme ed il consumo di vegetazione.

Considerando la condizione di provvisorietà dell'impatto si valuta che la migliore mitigazione in fase esecutiva sia l'attenzione allo stato dei luoghi ante operam e la messa in atto di tutti gli accorgimenti – analisi – monitoraggi che consentano di limitare gli impatti in corso d'opera ed il ripristino dello stato dei luoghi a lavori ultimati.

Le modifiche che potranno verificarsi in fase di cantiere per lo scotico e compattazione dei suoli, nelle superfici destinate a cantiere, saranno oggetto di interventi di ripristino al termine dei lavori per riportare le aree allo stato ante operam.

Nella fase di realizzazione dell'opera si provvederà alla rimozione ed al successivo accantonamento del terreno agrario proveniente dalle operazioni di scotico, allo scopo di poterlo riutilizzare, alla fine dei lavori, per i ripristini ambientali delle aree di lavorazione e delle aree di cantiere.

Particolare attenzione sarà riservata al ripristino delle aree su cui insiste il ponte attuale:

- saranno ripristinate le connessioni a monte e a valle delle sottostrutture esistenti con "ricucitura" della morfologia dell'alveo e degli argini

- sarà ripristinata la continuità del filare cartografato in sponda destra comune di Pennabilli

Si prevede la rinaturalizzazione delle aree boscate interessate dall'impatto del cantiere secondo uno schema di impianto costituito da messa a dimora di alberi con sesto 4x4 ml intervallati da arbusti con sesto 2x2 ml.

Le specie individuate sono quelle più tipiche dell'ambiente fluviale con prevalenza al 60 % circa di Populus Nigra, Populus Alba e Salix Alba, specifiche delle aree boscate in sito, per un totale di circa 2.260 arbusti e 558 alberi distribuiti su un'area di circa 9.000 mq.

Si rimanda all'elaborato 08.04 *Elaborati studio paesaggistico - ambientale - Piano di reimpianto*



Con riguardo alla viabilità storica, la soluzione prescelta che prevede la realizzazione di un nuovo ponte con asse spostato a monte parallelamente all'opera esistente e di una rotonda lato Sant'Agata Feltria nel punto di intersezione tra la SP 69 bis e la strada per la località Campaccio può considerarsi una variazione non sostanziale del tracciato sufficientemente motivata e giustificata in quanto consentirà

- la risoluzione della pericolosità dell'approccio al ponte in curva che richiederebbe una limitazione della velocità
- la risoluzione della criticità dell'intersezione in curva tra la SP 69 bis e la strada comunale Località Campaccio


Nella progettazione dell'opera è stata dettagliatamente valutata /dimostrata

- la necessità dell'intervento
- la minimizzazione degli impatti sull'ambito fluviale
- l'attenzione alla tipologia / dimensionamento degli elementi strutturali in rapporto al contesto paesaggistico
- d) l'attenzione alla compatibilità tecnica e ambientale dei materiali e agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo che garantiscano il minor impatto ambientale e la massima durabilità dell'opera nel suo complesso.
- e) la necessità di eliminare il restringimento della carreggiata in corrispondenza del ponte
- f) la necessità di garantire la transitabilità anche ai mezzi pesanti
- g) l'attenzione in fase progettuale alla fruibilità in sicurezza del ponte da parte dell'utenza debole (ciclisti – pedoni)

La realizzazione della rotonda consente di:

- impostare la nuova infrastruttura con asse parallelo al ponte esistente e perpendicolare all'asta fluviale
- salvaguardare l'esemplare arboreo di quercus più antico individuato lato Sant'Agata Feltria
- mantenere il traliccio ENEL lato Pennabilli
- ottimizzare il livello di sicurezza della pericolosa curva di accesso al ponte
- minimizzare gli impatti ambientali collocandosi su area perlopiù già pavimentata con minor consumo di suolo, minori modifiche planoaltimetriche e massima aderenza all'attuale assetto del suolo

#### PTCP - Tavola C - Valorizzazione delle risorse paesaggistiche e storico culturali



##### Legenda

##### RISORSE PAESAGGISTICHE E STORICO/CULTURALI

- Aree compromesse dei fiumi per progressiva perdita dei caratteri identitari
- Aree fragili dei fiumi e dell'arenile per progressiva perdita della leggibilità nel paesaggio
- Comparti di contesto urbanistico di riferimento per ville e villini
- Aree Archeologiche



Unità di paesaggio dell'alta collina e della montagna

- 1.a sub - unità di paesaggio dell'arenile
- 1.b sub - unità di paesaggio delle foci fluviali
- 1.c sub - unità di paesaggio dei varchi a mare
- 2.a sub - unità di paesaggio del corso del fiume Marecchia
- 2.b sub - unità di paesaggio del corso del fiume Conca
- 2.c sub - unità di paesaggio del torrente Marano
- 2.d sub - unità di paesaggio del corso del torrente Uso
- 2.e sub - unità di paesaggio della pianura alluvionale agricola del Marecchia
- 2.f sub - unità di paesaggio della pianura alluvionale intravalle del Marecchia
- 2.g sub - unità di paesaggio della pianura alluvionale costiera intermedia e dei colli
- 2.h sub - unità di paesaggio della pianura alluvionale agricola del Conca
- 2.i sub - unità di paesaggio della pianura alluvionale intravalle del Conca
- 3.a sub - unità di paesaggio della bassa collina del Marecchia e dell'Uso
- 3.b sub - unità di paesaggio della bassa collina di Ausa, Marano, Melo
- 3.c sub - unità di paesaggio della bassa collina di Conca, Ventena, Tavollo
- 3.d sub - unità di paesaggio delle rupi calcaree di Torriana, Montebello, Verucchio
- 3.e sub - unità di paesaggio del sistema collinare calcareo-arenaceo della zona sud
- 4.a sub - unità di paesaggio dell'alta collina e della montagna marecchiese
- 4.b sub - unità di paesaggio della montagna del crinale appenninico
- 4.c sub - unità di paesaggio dell'alto corso del fiume Marecchia




L'area di intervento interessa i seguenti ambiti, azzonamenti ed elementi:

- 2.a sub unità di paesaggio del fiume Marecchia (art. 1.4)
- 4.c sub unità dell'alto corso del fiume Marecchia (art. 1.4)
- Aree compromesse dei fiumi per progressiva perdita dei caratteri identitari (in territorio del comune di Pennabilli)

In relazione a tali ambiti, il PTCP non stabilisce disposizioni vincolanti o applicabili per l'intervento di cui trattasi. In particolare, l'art. 1.4 prevede che le sub unità di paesaggio dei corsi fluviali (tra cui, appunto, rientrano quelle individuate con le lettere "2.a" e "4.c"), siano *"ambiti preferenziali per lo sviluppo di progetti di valorizzazione intercomunali e per la costruzione del sistema delle aree protette provinciale"*.

Si evidenzia inoltre che, l'area di intervento, è limitrofa ad aree a sensibilità archeologica dell'alta Val Marecchia (in territorio del comune di Pennabilli). In virtù di tale prossimità, sulla scorta delle disposizioni dettate all'art. 5.5 comma 6.(P) del PTCP per le "Zone ed elementi di interesse storico-archeologico" e in accordo con la competente Soprintendenza archeologica, preventivamente alla realizzazione dell'opera saranno effettuati *sondaggi preliminari ... rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela*.

#### PTCP - Tavola D - RISCHI AMBIENTALI



##### Legenda

###### AMBITI A PERICOLOSITA' IDRAULICA

- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua - reticolo idrografico principale (art. 2.2)
- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua - reticolo idrografico minore (art. 2.2)
- Aree esondabili (art. 2.3)

###### AMBITI A VULNERABILITA' IDROGEOLOGICA

- Bacino Marecchia e Conca (art. 3.6)
- Aree di ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'alveo - ARA (art. 3.3)
- Aree di ricarica diretta della falda - ARD (art. 3.4)
- Aree di ricarica indiretta della falda - ARI (art. 3.5)
- Bacini imbriferi - BI (art. 3.5)

###### AMBITI A PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA

- Zone instabili per fenomeni di dissesto attivi verificati (art. 4.1 commi 3 e 7)
- Zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti verificati (art. 4.1 commi 6 e 7)
- Aree di possibile influenza di frane di crollo (art. 4.1 commi 3 e 7)
- Zone instabili per fenomeni di dissesto attivi da verificare (art. 4.1 commi 3 e 7)
- Zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti da verificare (art. 4.1 commi 5 e 7)
- Depositi di versante da verificare (art. 4.1 comma 10)
- Depositi di versante verificati (art. 4.1 comma 11)
- Depositi eluvio-colluviali e antropici (art. 4.1 comma 12)
- Abitati da consolidare (art. 4.2)
- Calanchi (art. 4.1 commi 3, 4 e 7)
- Aree potenzialmente instabili (art. 4.1 comma 9)
- Scarpate (art. 4.1 comma 13)
- Aziende a rischio di incidente rilevante (art. 8.6)

L'area di intervento interessa i seguenti ambiti, azzonamenti ed elementi:

ambiti a pericolosità idraulica Bacino Marecchia e Conca

- invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua – reticolo idrografico principale (art. 2.2)
- aree esondabili (art. 2.3)

ambiti a vulnerabilità idrogeologica

- area di ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'alveo ARA (art. 3.3)

L'intervento risulta conforme e compatibile con le prescrizioni, direttive ed indirizzi espressi dal PTCP in quanto:

- l'art. 2.2 delle Norme di Attuazione (Invasi ed alvei di corsi d'acqua), al comma 2.(P), dispone: *b) Sono fatti salvi, previo parere vincolante dell'ente preposto al rilascio del nulla osta idraulico, i seguenti interventi, opere e attività qualora previsti dagli strumenti urbanistici generali:*
  - *interventi relativi alle infrastrutture tecnologiche a rete e viarie esistenti o a nuove infrastrutture in attraversamento*



*che non determinino rischio idraulico e con tracciato il più possibile ortogonale all'alveo";*

- l'art. 2.3 (Aree esondabili) delle NdA al comma 2.(P) fa salvi *"i seguenti interventi, opere e attività:*
  - i) *interventi relativi a infrastrutture tecnologiche e viarie esistenti o a nuove infrastrutture che non comportino rischio idraulico e per le quali sia dimostrata l'impossibilità di localizzazione alternativa;"*;
- l'art. 3.3 (Aree di ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'alveo – ARA) al comma 2.(P) dispone: "2(P) Sono fatti salvi i seguenti interventi, opere e attività:
  - i) *gli interventi relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili e gli interventi relativi a infrastrutture tecnologiche a rete e viarie esistenti o di nuova previsione limitatamente a quelle per le quali sia dimostrata l'impossibilità di alternative di localizzazione. Le previsioni delle nuove infrastrutture nonché i progetti preliminari relativi ad interventi di ripristino e adeguamento delle infrastrutture esistenti sono comunque soggetti al parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di Bacino interregionale Marecchia e Conca;"*.

L'area non ricade direttamente in ambiti a pericolosità geomorfologica ma va segnalato che in comune di Sant'Agata Feltria, il tracciato di imbocco del nuovo ponte lambisce una zona instabile per fenomeni in dissesto attivi da verificare "Campaccio".

#### **4.3 PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA DELLA PROVINCIA DI RIMINI PTAV 2020**

Il PTAV adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 16 del 08/07/2024 non introduce disposizioni cogenti (prescrizioni) direttamente applicabili a progetti o procedimenti del rango di quello di cui trattasi, tranne che per quanto sancito all'art. 2.2. (Benefici ecosistemici e salute pubblica), comma 9bis (P), del Documento delle Regole (Documento 02/1).

Tale dispositivo stabilisce testualmente: "Coerentemente alla condizione del precedente comma, il Pug definisce e articola i requisiti delle trasformazioni attuabili in rapporto alla strategia di piano (Squea) e alle condizioni di ammissibilità definite nella Valsat. *Nelle more della redazione dei Pug, o dell'adeguamento di Pug vigenti al presente piano, i Comuni richiedono la valutazione dei bilanci ecosistemici e degli impatti climatici (di cui all'art. 4.2 c.7) nella formazione degli strumenti attuativi e/o negoziali, nei procedimenti unici e nelle convenzioni urbanistiche al fine di verificare gli esiti positivi delle trasformazioni. Tali valutazioni integrano la Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) qualora prevista."*

Si rimanda pertanto alla Valsat la disamina di tale bilancio ecosistemico. *Elaborato 08.05 Rapporto Ambientale Vas - Valsat*, ai sensi dell'Allegato VI al D. Lgs. 152/06 e dell'art. 18 della LR 24/2017,

#### 4.4 PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE PAIR 2020

Con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017 l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020), che è entrato in vigore dal 21 aprile 2017.

Il Piano, che ha quale orizzonte temporale strategico di riferimento il 2020, prevede 94 misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. 155/2010.

L'obiettivo è la riduzione delle emissioni, rispetto al 2010, del 47% per le polveri sottili (PM10), del 36% per gli ossidi di azoto, del 27% per ammoniaca e composti organici volatili, del 7% per l'anidride solforosa e di conseguenza portare la popolazione esposta al rischio di superamento dei valori limite di PM10 dal 64% del 2010 all'1% nel 2020.


Nei comuni di Pennabilli e Sant'Agata Feltria non si rilevano aree di superamento dei valori limite per PM10 e NO2.

L'intervento oggetto di analisi non è disciplinato dalle Norme del PAIR perché si configura come un intervento limitato: la realizzazione del nuovo ponte e della rotatoria di approccio non inciderà sulla riduzione dei volumi di veicoli.

Nella progettazione sono comunque previste **misure di efficientamento dell'illuminazione pubblica** (direttiva art. 28 del PAIR 2020) attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, con installazioni di sistemi automatici di regolazione.

#### ALLEGATO 2 – ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE E AREE DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE PER PM10 E NO2

Allegato 2 - A – Cartografia delle aree di superamento (DAL 51/2011, DGR 362/2012) - anno di riferimento 2009



#### 4.5 MISURE GENERALI E SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEI SITI NATURA 2000

Per la definizione delle misure generali e specifiche di conservazione dei siti natura 2000 adottate si rimanda all'elaborato *08.05 Rapporto Ambientale Vas -Valsat*, ai sensi dell'Allegato VI al D. Lgs. 152/06 e dell'art. 18 della LR 24/2017 dove vengono definiti

- le misure in termini di azioni e procedure che saranno adottate per ridurre le incidenze negative sulle singole componenti ambientali con specifico approfondimento della mitigazione degli impatti relativi alla fase di demolizione del ponte esistente e degli impatti in alveo.
- il monitoraggio degli impatti sul sito natura 2000; nell'ambito del Piano di monitoraggio Ambientale PMA saranno inserite le misurazioni delle emissioni del rumore sia per valutare l'inquinamento acustico negli edifici residenziali situati in prossimità del cantiere che per segnalare livelli sonori critici, così da ridurre il rischio di potenziali impatti sull'avifauna presente nelle aree naturalistiche circostanti, e mantenere un effetto sentinella nei confronti del cantiere.
- la gestione di materiali di risulta e rifiuti derivanti dalla realizzazione del nuovo ponte e dalla demolizione del ponte esistente
- gli interventi di compensazione
- al fine di compensare comunque i pur minimi impatti legati alle attività di realizzazione delle opere in progetto saranno predisposti specifici interventi di compensazione finalizzati a favorire, al termine dei lavori, il ritorno della fauna presente nell'area, temporaneamente allontanatasi a seguito del disturbo arrecato.
- il ripristino delle aree
- L'intervento riguarda le aree di cantiere, le aree di impronta del ponte esistente da demolire e dei suoi raccordi dismessi, per le quali è previsto il ripristino dello status quo, con ricomposizione della copertura di terreno vegetale e relativo inerbimento.

Il progetto di ripristino delle aree è stato definito con l'obiettivo di ottenere una matrice che possa evolvere naturalmente, in un arco di tempo non troppo esteso, ad un suolo con caratteristiche paragonabili a quelle preesistenti, nonché a ripristinare l'originaria morfologia di superficie, di tipo pianeggiante, che caratterizza le aree in corrispondenza delle quali verranno localizzati i cantieri.

Al termine dei lavori, è previsto il ripristino del suolo in corrispondenza delle due aree svolgendo a tale proposito le seguenti attività:

- ripuntatura e fresatura del suolo;
- stesa del terreno vegetale accantonato in precedenza (con ripristino delle quote ante-operam);
- erpicatura del terreno;
- inerbimento.

Particolare attenzione sarà riservata al ripristino delle aree su cui insiste il ponte attuale:

- saranno ripristinate le connessioni a monte e a valle delle sottostrutture esistenti con "ricucitura" della morfologia dell'alveo e degli argini
- sarà ripristinata la continuità del filare cartografato in sponda destra comune di Pennabilli realizzata con esemplari con nuove piante autoctone o tipiche del paesaggio;
- sarà effettuata la rinaturalizzazione delle sponde fluviali interessate dall'intervento e del tracciato stradale che sarà dismesso a compensazione del nuovo tracciato da realizzare

Si rimanda all'elaborato *08.05 Piano di sistemazione fluviale e reimpianto* per ogni ulteriore approfondimento e dettaglio